




REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE LABORFONDS DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione LABORFONDS
nella seduta del 26/03/2015.



REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELL'ADESIONE E DELLA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE LABORFONDS DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

1. OGGETTO

1. Con il presente regolamento recante la disciplina dell'adesione e della contribuzione al Fondo Pensione Laborfonds dei soggetti fiscalmente a carico (di seguito, il "Regolamento") il Fondo Pensione Laborfonds (di seguito, il "Fondo Pensione" o "Laborfonds") dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art. 5, comma 2, in materia di adesione a Laborfonds dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

2. ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

1. Possono aderire al Fondo Pensione i soggetti fiscalmente a carico (secondo quanto previsto dall'art. 12 del TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi – e successive modifiche od integrazioni) di tutti i lavoratori aderenti a Laborfonds.
2. La condizione di soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente a Laborfonds (c.d. aderente "principale") deve sussistere all'atto dell'adesione del soggetto fiscalmente a carico: l'iscrizione di quest'ultimo, una volta attivata, assume poi una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell'aderente "principale" (può quindi mantenere la posizione anche se l'aderente "principale" cessa di aderire al Fondo Pensione o se successivamente perda la qualifica di fiscalmente a carico).
3. L'adesione dei soggetti fiscalmente a carico può avvenire compilando la "*Richiesta per la stampa del modulo di adesione per soggetto fiscalmente a carico*" reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.laborfonds.it (sezione "Modulistica"). La stampa del modulo di adesione per soggetto fiscalmente a carico può essere effettuata presso le sedi del Fondo Pensione, oppure dalle seguenti categorie di soggetti: a) sindacati; b) patronati; c) service amministrativo (Pensplan Centrum S.p.A.).
4. Il lavoratore aderente ed il soggetto fiscalmente a carico (se maggiorenne) firmano le due copie del modulo di adesione. La mancanza di una o entrambe le firme (in caso di soggetto maggiorenne) non consente l'adesione al Fondo Pensione. Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore.
5. Una copia del modulo resta al soggetto fiscalmente a carico, la seconda è trasmessa al Fondo Pensione. L'efficacia dell'adesione del soggetto fiscalmente a carico, nei confronti di Laborfonds, decorre comunque dalla data in cui perviene al Fondo Pensione il modulo di adesione debitamente compilato. Prima di tale evento il soggetto fiscalmente a carico non risulta essere associato al Fondo.
6. Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione del modulo di adesione, viene inviato al nuovo aderente la lettera di benvenuto mediante la quale viene comunicato: il numero di identificazione assegnato; i codici personali (user-id e password) per accedere al servizio online del Fondo; la data di adesione; il comparto d'investimento scelto.
7. E' possibile modificare il comparto di investimento precedentemente prescelto (switch), alle stesse condizioni e modalità previste per l'aderente "principale", compilando il modulo "*Richiesta di variazione del comparto di investimento (switch)*" reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.laborfonds.it (sezione "Modulistica").

3. CONTRIBUZIONE

1. La contribuzione a Laborfonds in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dal lavoratore aderente cui il soggetto interessato è a carico (anche nell'ipotesi in cui l'aderente

“principale” abbia cessato di partecipare a Laborfonds). Non sono previste limitazioni per quanto riguarda l'importo e la periodicità.

2. Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace può alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico, secondo le medesime modalità di versamento.
3. Il lavoratore aderente effettua il versamento per il soggetto fiscalmente a carico tramite bonifico bancario, utilizzando il modulo “*Contribuzione per soggetto fiscalmente a carico*” reperibile sul sito del Fondo Pensione – www.laborfonds.it (sezione “Modulistica”). Nella descrizione del bonifico devono essere indicati il codice fiscale dell'aderente fiscalmente a carico e la causale “XSOGGX”.
4. I versamenti effettuati determinano l'incremento della posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico tramite assegnazione del numero di quote pari all'importo del versamento, suddiviso per il valore unitario della quota del comparto d'iscrizione determinato con riferimento al giorno di valorizzazione del mese in cui il versamento è stato effettuato.
5. In caso di anomalie connesse alla mancata/errata identificazione del bonifico, il Fondo Pensione non garantisce l'assegnazione delle quote sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico con il valore della quota del mese in cui il versamento della contribuzione si è reso disponibile al Fondo stesso. In tale ipotesi, i versamenti sono investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

4. PRESTAZIONI

1. I soggetti fiscalmente a carico che abbiano aderito al Fondo Pensione con le modalità che precedono, godono delle prerogative individuali e possono chiedere le prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto, in quanto compatibili con la peculiarità della loro iscrizione.
2. Tali aderenti, in presenza dei requisiti di volta in volta previsti dalla normativa di settore, possono esercitare le seguenti prerogative:
 - a) accedere alle anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione, ulteriori esigenze. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Regolamento sulle anticipazioni, reperibile sul sito www.laborfonds.it (sezione “Documentazione”);
 - b) trasferire la posizione individuale maturata decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo Pensione;
 - c) trasferire la posizione individuale ad altra forma pensionistica alla quale acceda in relazione alla propria attività lavorativa;
 - d) riscattare la posizione per le causali previste dall'art. 14, comma 2, lett. b) o c) D.Lgs. n. 252/2005 (inoccupazione, cassa integrazione, mobilità, disoccupazione per periodi di tempo compresi tra 12 e 48 mesi o superiori a 48 mesi, invalidità) attinenti all'attività lavorativa del soggetto fiscalmente a carico;
 - e) in caso di cessazione dell'attività lavorativa che determini la perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo Pensione, riscattare la posizione ex art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 252/2005;
 - f) prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 252/2005.
3. Ai fini dell'esercizio delle predette facoltà, l'interessato dovrà produrre la documentazione ordinariamente prevista da Laborfonds per tutti gli aderenti.
4. In caso di esercizio delle prerogative individuali indicate alle lettere a), d) ed e), comma 2 del presente articolo da parte dei soggetti fiscalmente a carico minori di età il Fondo Pensione deve altresì acquisire, ex art. 320 c.c., l'autorizzazione del giudice tutelare. L'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria con riguardo al trasferimento della posizione individuale esercitato ai sensi delle lettere b) e c), comma 2 del presente articolo.

5. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

1. Nel caso in cui il soggetto, successivamente all'adesione, perda la qualifica di fiscalmente a carico, e dovrà comunicare tempestivamente al Fondo Pensione la perdita della qualifica di fiscalmente a carico compilando l'apposito modulo “*Comunicazione di perdita della qualifica di fiscalmente a carico*”, reperibile sul sito www.laborfonds.it (sezione “Modulistica”).

2. Il soggetto non più fiscalmente a carico potrà alimentare la propria posizione individuale tramite bonifico bancario/F24/F24EP, utilizzando i moduli reperibili sul sito www.laborfondi.it, sezione "Modulistica" ("*facsimile bonifico contribuzione aggiuntiva*" oppure "*facsimile modello F24 per contribuzione aggiuntiva*"). In caso di versamento tramite bonifico bancario, nella causale del bonifico devono essere indicati il codice fiscale dell'aderente che effettua il versamento e la descrizione "XINDIVX". Per le regole di compilazione del modello F24/F24EP si rimanda invece alla "Guida alla compilazione" disponibile sul sito del Fondo.
3. Il soggetto non più fiscalmente a carico potrà in ogni caso mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4. Il soggetto non più fiscalmente a carico ha anche la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c) oppure, in caso di nuova occupazione presso azienda associata a Laborfondi, effettuare versamenti contributivi secondo le modalità previste per l'adesione al Fondo Pensione su base collettiva, compilando l'apposito modulo "*Richiesta per la stampa del modulo di prosecuzione contribuzione con nuovo datore di lavoro*", reperibile sul sito www.laborfondi.it (sezione "Modulistica").
5. Non è, in alcun caso, ammesso il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ex art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/2005, intendendosi preclusa la facoltà di riscatto a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico.

6. SPESE GRAVANTI SUL FISCALMENTE A CARICO

1. Ai sensi dell'art. 7 del Statuto l'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese da sostenere all'atto dell'adesione (prelevate una tantum all'atto della prima contribuzione versata al Fondo Pensione);
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
 - indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del patrimonio del singolo comparto.
2. Gli importi relativi alle spese descritte sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione del Fondo Pensione definisce i criteri e la modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

7. DOCUMENTAZIONE FISCALE

1. Il Fondo, entro il termine annualmente previsto per l'invio della certificazione utile ai fini della dichiarazione dei redditi, invia all'aderente o al soggetto fiscalmente a carico, dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente regolamento. Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Documento sul regime fiscale, reperibile sul sito www.laborfondi.it (sezione "Documentazione").

8. DISPOSIZIONE FINALE

1. Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente Regolamento sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili e previa verifica della sussistenza degli eventuali presupposti di volta in volta previsti.